

COMUNE DI ANDRETTA

ART. 01

COMUNE DI ANDRETTA

01. IL COMUNE DI ANDRETTA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 02

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 43,600 ; COMPRENDE IL CENTRO URBANO DI ANDRETTA - FRAZIONE MATTINELLA, LE CONTRADE DI AIAFALCA, ALVANO, ARENARA, BOSCO SAN GIOVANNI, CASADOGNA, CASTELLUCCIO, CERVINO, CONICI, COSTE DI CALAMITA, DIETRO LE SERRE, DIFESA, FONTANA DELL'OLMO, DESERTE, GESSARA, LIARDI, MARGINE, MONTEFELICE, NOCEMANNA, OCCHINO, ORCOMONE, PIANI DEL MONACO, PIETRA RAPONE, PISCIOLO, PONTE, RAPONCIELLO, SANTA MARIA, SCHIAVI, SELICE, SERRABIANCA, VALLONE DELLE CANNE, VALLE SANTA MARIA, VALLE TOLINE. IL TERRITORIO PUO' SUDDIVIDERSI IN ZONE OMOGENEE DI DECENTRAMENTO, DEFINITE E REGOLATE DA APPOSITO REGOLAMENTO NELL' ORGANIZZAZIONE E NELLE RAPPRESENTANZE, AL FINE DI FAVORIRE, ANCHE ATTRAVERSO TALE STRUMENTO, LA PARTECIPAZIONE POPOLARE.

02. IL PALAZZO CIVICO E' UBICATO IN VIA LIBERTA' N. 19 ; LA GIUNTA SI RIUNISCE NEL PALAZZO CIVICO DI VIA LIBERTA' N. 19 ; IL CONSIGLIO NELL' AULA MAGNA DI PIAZZA DEI CADUTI. IN CASI PARTICOLARI IL CONSIGLIO E LA GIUNTA POSSONO RIUNIRSI IN ALTRO LUOGO DEL CENTRO URBANO.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, CHE RAPPRESENTA UN LEONE RAMPANTE SU RAMO D'ULIVO.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI OD ASSOCIAZIONI, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'. L'USO E LA RIPRODUZIONE SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.

ART. 03

FINALITA'

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA UNITARIAMENTE GLI INTERESSI DELLA PROPRIA COMUNITA', NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI, ALLE SCELTE POLITICHE DELLA COMUNITA'.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; ATTUA IDONEI STRUMENTI PER RENDERLO EFFETTIVO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA TUTELA DELLA SALUBRITA' E

DELLA SICUREZZA DELL'AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, ALLA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA, RIVOLGENDO PARTICOLARE ATTENZIONE AL FENOMENO DELLA DROGA E DELL'ALCOLISMO NELLE FORME DELLA PREVENZIONE E DEL RECUPERO.

02. OPERA PER L'ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI INABILI ED INVALIDI, ANCHE AL FINE DI FAVORIRE OGNI FORMA DI INTEGRAZIONE SOCIALE.

03. IL COMUNE REALIZZA UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA ANCHE CON L'ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

01. IL COMUNE ADOTTA LE MISURE NECESSARIE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE, ATTUANDO PIANI PER LA DIFESA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO E DELLE ACQUE.

02. TUTELA IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO, GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COLLETTIVITA'.

ART. 06

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME EDI TRADIZIONI LOCALI.

02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.

03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, NE SOSTIENE L'ATTIVITA' CON ADEGUATI CONTRIBUTI FINANZIARI, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 07 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO, CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITI DAGLI ENTI E POTRA' PREVEDERE FORME DI COMPROPRIETA' E DI COMPARTECIPAZIONE AL MANTENIMENTO STRUTTURALE DELLE OPERE.

ART. 07

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI,

COMMERCIALI ED ARTIGIANALI.

02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.

03. PREDISPONE LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.

04. ATTUA UN SISTEMA COORDINATO DI TRAFFICO E DI CIRCOLAZIONE, ADEGUATO AI FABBISOGNI DI MOBILITA' DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E FLUTTUANTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.

05. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARE AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.

06. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, NONCHE' DAI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO

01. IL COMUNE COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA, DELL'AGRICOLTURA, DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA INIZIATIVE, ATTE A STIMOLARE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONE, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI ED UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09

PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-SOCIALE E TERRITORIALE

01. IN CONFORMITA' A QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 03 , COMMI 05 , 06 , 07 ED 08 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. AL FINE DI CONCORRERE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E DEGLI ENTI TERRITORIALI SOVRACOMUNALI, IL COMUNE SI AVVALE PER CIASCUN OBIETTIVO, DALL'APPORTO DEI SINDACATI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

ART. 10

PARTECIPAZIONE, INFORMAZIONE, COOPERAZIONE, DECENTRAMENTO

01. IL COMUNE REALIZZA LA PROPRIA AUTONOMIA ASSICURANDO L'EFFETTIVA

PARTECIPAZIONE DI TUTTI I CITTADINI SINGOLI ED ASSOCIATI

ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE, SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. RICONOSCE CHE PRESUPPOSTO DALLA PARTECIPAZIONE E' L'INFORMAZIONE SUI PROGRAMMI, SULLE DECISIONI E SUI PROVVEDIMENTI COMUNALI E CURA, A TAL FINE, L'ISTITUZIONE DI MEZZI E STRUMENTI IDONEI, ORGANIZZANDO INCONTRI, CONVEGNI, MOSTRE, RASSEGNE E STABILENDO RAPPORTI PERMANENTI CON GLI ORGANI DI COMUNICAZIONE DI MASSA.

03. NEL MUNICIPIO SONO PREVISTI APPOSITI SPAZI DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UNA INFORMAZIONE ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE, SARANNO PREVISTE IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE FORME DI PUBBLICITA'.

L'INFORMAZIONE E' REGOLATA DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO.

04. IL COMUNE, PER FAVORIRE UN EFFICIENTE ESERCIZIO DEI SERVIZI COMUNALI, ATTUA IDONEE FORME DI COOPERAZIONE CON ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA.

05. AL FINE DI ASSICURARE LA MIGLIORE FRUIBILITA' DEI SERVIZI SVOLTI DAL COMUNE, NONCHE' DI UN OTTIMALE FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA, IL COMUNE GARANTISCE UN'EQUA UBICAZIONE SUL TERRITORIO DELLE ISTITUZIONI E DEI SERVIZI ED IN PARTICOLARE GARANTISCE L'ALLOCAZIONE DI SCUOLE NELL'EDIFICIO DEL CENTRO URBANO DI MATTINELLA.

ART. 11

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUO' PROMUOVERE E DISPORRE:

- A) LA COSTITUZIONE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE;
- B) LA PARTECIPAZIONE A CONSORZI, A SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO, A COOPERATIVE;
- C) LA STIPULAZIONE DI APPOSITA CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI, INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO;
- D) LA CONCESSIONE A TERZI;
- E) APPOSITA ISTITUZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, NON AVENTI RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- F) LA COSTITUZIONE DI COOPERATIVE DI SERVIZI A MAGGIORANZA FORMATA DA GIOVANI DA 18 A 30 ANNI.

ART. 12

01. SONO ORGANI ELETTIVI DELL'ENTE IL CONSIGLIO, LA GIUNTA COMUNALE ED IL SINDACO.

ART. 13

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI SALVO CHE NON ABBIANO RILEVANZA PENALE.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 14

DOVERI DEL CONSIGLIERE

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATI MOTIVI, NON INTERVENGONO A TRE SEDUTE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSI I TERMINI PROCEDURALI PER LA NOTIFICA E LE CONTRO DEDUZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

05. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, OGNI CONSIGLIERE DEVE COMUNICARE ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO I REDDITI POSSEDUTI.

ART. 15

POTERE DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME ED I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

ART. 16

DIMMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO CHE LE COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SUA PRIMA RIUNIONE.

02. LE DIMISSIONI HANNO EFFICACIA DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE NE PRENDE ATTO.

03. SE IL SINDACO NON PROVVEDE, IL DIMISSIONARIO PUO' CHIEDERE AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DI PRENDERE ATTO DELLE SUE DIMISSIONI.

04. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO DI CUI AI COMMI 02 E 03 .

05. LA REITERAZIONE DELLE DIMISSIONI, DOPO IL PRIMO RIGETTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE RENDE LE STESSE DEFINITIVE ED HANNO EFFICACIA DALLA DATA DELLA LORO COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DEL SINDACO.

ART. 17

CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 18

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI COMPOSTI DA ALMENO DUE CONSIGLIERI.

02. OGNI GRUPPO ELEGGE UN CAPOGRUPPO.

03. A RICHIESTA DEI GRUPPI CONSILIARI IL COMUNE FAVORISCE LA CREAZIONE DI STRUTTURE IDONEE PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI E POTRA' RICHIEDERE LA COMPARTICIPAZIONE DELLE SOLE SPESE DI GESTIONE DI TALI STRUTTURE.

04. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPI POTRA' ESSERE ISTITUZIONALIZZATA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 19

IL CONSIGLIO COMUNALE. POTERI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AFFIDARE AI SINGOLI CONSIGLIERI MANSIONI E COMPITI SENZA CHE CIO' COMPORTI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE O LEGITTIMAZIONE A PROVVEDIMENTI.

05. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO.

ART. 20

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO

PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE DAGLI ARTT. 24 E 25 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 21

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL SUCCESSIVO COMMA 03, DEL PRESENTE ARTICOLO.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE IN CUI SI APPROVANO IL BILANCIO PREVENTIVO ED IL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA. TRASCORSO IL PREDETTO TERMINE SENZA CHE LA RIUNIONE ABBA LUOGO, IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO, CON IL CONSUETO PREAVVISO E CON GLI STESSI OGGETTI, DAL MEMBRO PIU' ANZIANO DI ETA' TRA GLI ASSESSORI O TRA I PRESENTATORI.

05. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRO ORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

06. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

ART. 22

ORDINE DEL GIORNO

01. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO SALVO I CASI IN CUI IL CONSIGLIO E' CONVOCATO PER INIZIATIVA SOLO DELLA GIUNTA O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI. IN QUESTO CASO IL SINDACO NELL'ATTO DI CONVOCAZIONE PUO' STABILIRE ARGOMENTI NON PREVISTI NELL'ORDINE DEL GIORNO FISSATO DAL LA GIUNTA O DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

ART. 23

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO

COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI.

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA;
QUALORA DI SESSIONE ORDINARIA.

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA,
QUALORA SI TRATTI DI SESSIONI STRAORDINARIE;

C) ALMENO VENTQUATTRO ORE PRIMA DELL'ADUNANZA PER I CASI DI URGENZA
E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA'
ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA
CIVILE.

ART. 24

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA
DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA
UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA
VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO
CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE,
SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA
SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI
MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON
INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI OBBLIGATORIAMENTE AD ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 25

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA
MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE;

03. NEI CASI DI URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA
ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 26

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE.

02. IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE IN SEDUTA SEGRETA DI ARGOMENTI
IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED
APPREZZAMENTI SU PERSONE.

ART. 27

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA A SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 28

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ARTICOLARSI IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, REALIZZATA MEDIANTE VOTO PLURIMO.
02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.
03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL' AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL' ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI, SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE SOTTOPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.
04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI, DI ORGANISMI ASSOCIATIVI E DI FORZE SOCIALI ED ECONOMICHE.
05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, SENZA DIRITTO DI VOTO.
06. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DELLE MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.
07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI.
08. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

ART. 29

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE E DI QUATTRO ASSESSORI, SCELTI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 01 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 30

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO.
02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA

BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORI.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO-PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, POSSONO ESSERE DEPOSITATE NELLA STESSA ADUNANZA NELLA QUALE SI DISCUTE DELL'ELEZIONE;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO;

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO CINQUE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

06. QUALORA IN NESSUNA DI ESSE SI RAGGIUNGA LA PRESCRITTA MAGGIORANZA, SI RINNOVA L'INTERO PROCEDIMENTO, SEMPRE CHE NON SIA DECORSO IL TERMINE SESSANTA GIORNI, DI CUI AGLI ARTT. 34 , COMMA 02 , E 39 COMMA 01 , LETTERA B) , N. 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

ART. 31

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' EDI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 32

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 30 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA NELLE FUNZIONI L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE

VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 33

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO E DI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. SE IL SINDACO NON PROCEDE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL PRECEDENTE COMMA, VI PROCEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO.

07. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

08. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

09. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 34

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DALLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE, DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT.

B) , N. 01) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER L'ELEZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. IN

MANCANZA PROVVEDE IL PREFETTO PREVIA DIFFIDA. SI APPLICANO I COMMI 02 , 03 , 04 , 05 E 06 DELL` ARTT. 32 DEL PRESENTE STATUTO.

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL`INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 35

DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL`ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O DI ASSESSORE.

C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. L`ASSESSORE CHE NON INTERVIENE A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, DECADE DALLA CARICA.

03. FATTA SALVA L`APPLICAZIONE DELL` ARTT. 07 DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 , LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D`UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSI I TERMINI PROCEDURALI PER LA NOTIFICA E LE CONTRODEDUZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL` ARTT. 34 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL` ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 36

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. L`ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DEL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO DECORSI I TERMINI PER LA NOTIFICA E LE CONTRODEDUZIONI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL` ARTT. 34 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 37

ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA

01. L`ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE E' COLLEGIALE.

02. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA, E INDIVIDUALMENTE DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

03. LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI SONO STABILITE, SU PROPOSTA DEL SINDACO, CON APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA NELLA PRIMA ADUNANZA DELLA GIUNTA, DOPO LA SUA ELEZIONE.

04. CON LE STESSE MODALITA' LA GIUNTA COMUNALE CONFERISCE A DUE ASSESSORI RISPETTIVAMENTE LE FUNZIONI DI VICE SINDACO E DI

ASSESSORE ANZIANO AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO O DI VACANZA DELLA CARICA E NELLE IPOTESI DI CUI ALL' ARTT. 34 , COMMA 02 , DEL PRESENTE STATUTO. IN MANCANZA DEL SINDACO O DEL VICE SINDACO NE FA LE VECI L'ASSESSORE ANZIANO.

05. LE ATTRIBUZIONI E LE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 04 E 05 POSSONO ESSERE MODIFICATE CON ANALOGO ATTO DELIBERATIVO. LE DECISIONI, SALVO QUELLE IMPOSTE DALLA LEGGE, DEI SINGOLI ASSESSORATI SONO PRESE SULLA BASE DI CRITERI, INDICAZIONI E PROGRAMMI DELIBERATI COLLEGIALMENTE DALLA GIUNTA. NON SI DA' LUOGO AD ATTI DEI SINGOLI ASSESSORATI CHE COMPORTINO SPESE NON IMPEGNATE PREVENTIVAMENTE DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO.

06. IL SINDACO COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA, LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E LE SUCCESSIVE MODIFICHE.

07. LA GIUNTA PUO' ADOTTARE UN REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA'.

ART. 38

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE.

02. COMPIE TUTTI GLI ATTI CHE PER LEGGE E PER IL PRESENTE STATUTO NON SONO RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE, AL SINDACO, AGLI ORGANI BUROCRATICI.

03. RIFERISCE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO.

04. SVOLGE ATTIVITA' PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 39

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO.

02. LA CONVOCAZIONE AVVIENE CON PREAVVISO, SCRITTO, TELEGRAFICO O TELEFONICO, DI ALMENO 24 ORE PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA E DEVE CONTENERE GLI ARGOMENTI DELL'ORDINE DEL GIORNO.

03. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA META' PIU' UNO DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTI.

04. LE VOTAZIONI SONO PALESI, SALVO QUELLE SEGRETE PREVISTE DALLA LEGGE, IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

05. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO PUBBLICHE. IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE IN SEDUTA SEGRETA DI ARGOMENTI IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE.

06. LE DELIBERAZIONI DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI SONO ADOTTATE CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA DEGLI ASSESSORI ASSEGNATI, NEL NUMERO FISSATO DALL' ARTT. 29 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 40

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO E' CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
02. IL SINDACO O CHE NE FA LEGALMENTE LE VECI ESERCITA LE FUNZIONI DI UFFICIALE DEL GOVERNO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.
03. ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBUITEGLI DIRETTAMENTE DALLE LEGGI REGIONALI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI STESSE E DAL PRESENTE STATUTO.
04. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI 02 E 03 IL SINDACO SI AVVALE DEGLI UFFICI COMUNALI.

ART. 41

COMPETENZE

01. IL SINDACO, IN QUALITA' DI CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE E LA GIUNTA COMUNALE, NE FISSA L'ORDINE DEL GIORNO E NE DETERMINA IL GIORNO DELL'ADUNANZA;
 - B) ASSICURA L'UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE PROMUOVENDO E COORDINANDO L'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI;
 - C) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI, AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE LEGGI VIGENTI. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA E PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI;
 - D) INDICE I REFERENDUM COMUNALI;
 - E) SOVRINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI STATALI E REGIONALI ATTRIBUITE O DELEGATE AL COMUNE E NE RIFERISCE AL CONSIGLIO;
 - F) HA LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE, DECIDE DI STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI: DI TALI ATTI RIFERISCE ALLA GIUNTA;
 - G) PROVVEDE ALL'OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
 - H) RILASCIATA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA;
 - I) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI.
 - L) PROMUOVE E CONCLUDE GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;
 - M) ADEMPIE ALLE ALTRE ATTRIBUZIONI CONFERITEGLI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE LEGGI. PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 42

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANISMI A BASE ASSOCIATIVA, CON IL COMPITO DI CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE, QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE. L'AMMINISTRAZIONE, SU SPECIFICI PROBLEMI, ATTIVA FORME DI

CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI, DI ORGANIZZAZIONI DI COOPERAZIONE, DI INFORMAZIONI E SOGGETTI ECONOMICI E SOCIALI. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' ED I TERMINI DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 43

ISTANZE INTERROGAZIONI E PETIZIONI

01. GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI E I CITTADINI, ANCHE IN FORMA COLLETTIVA, POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI CHIEDERE RAGIONI SU DETERMINATI COMPORTAMENTI O ASPETTI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, NONCHE' ISTANZE PER RICHIEDERE L'EMANAZIONE

DI UN ATTO O DI UN PROVVEDIMENTO E PETIZIONI PER ATTIVARE L'INIZIATIVA SU QUESTIONI DI INTERESSE DELLA COMUNITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' DISCIPLINARE I TEMPI E LE FORME DI PROPOSIZIONE E DI RISPOSTA, ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' ED OGNI ALTRO CRITERIO, MODALITA' E PROCEDURA PER RENDERE EFFETTIVE TALI FACOLTA' DEI CITTADINI.

ART. 44

DIRITTO D'INIZIATIVA

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI E DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI INTERESSE GENERALE SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI PROPOSTE REDATTE, RISPETTIVAMENTE, IN ARTICOLI O IN UNO SCHEMA DI DELIBERAZIONE.

02. LA PROPOSTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN DECIMO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO RISULTANTI AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE.

03. SONO ESCLUSE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'INIZIATIVA LE SEGUENTI MATERIE:

- A) TRIBUTI E BILANCIO;
- B) ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA';
- C) DESIGNAZIONI E NOMINE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI.

05. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA. A TAL FINE, I PROMOTORI DELLA PROPOSTA POSSONO CHIEDERE AL SINDACO DI ESSERE ASSISTITI, NELLA REDAZIONE DEL PROGETTO O DELLO SCHEMA, DALLA SEGRETERIA COMUNALE.

06. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 45

PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA

01. IL COLLEGIO DI TUTELA CIVICA, DI CUI ALL' ARTT. 49 DEL PRESENTE STATUTO, CON FUNZIONE DI COMMISSIONE, DECIDE SULLA

RICEVIBILITA' ED AMMISSIBILITA' FORMALE DELLE PROPOSTE E PRESENTA LA SUA RELAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELLA PROPOSTA STESSA.

02. IL CONSIGLIO E' TENUTO A PRENDERE IN ESAME LA PROPOSTA D'INIZIATIVA ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

03. OVE IL CONSIGLIO NON VI PROVVEDA ENTRO IL TERMINE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, CIASCUN CONSIGLIERE HA FACOLTA' DI CHIEDERE IL PASSAGGIO ALLA VOTAZIONE FINALE, ENTRO TRENTA GIORNI.

04. SCADUTO QUEST'ULTIMO TERMINE, LA PROPOSTA E' ISCRITTA DI DIRITTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 46

REFERENDUM CONSULTIVO

01. E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI A RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE; E' ESCLUSO NEI CASI PREVISTI DALL' ARTT. 44 COMMA 03 , DEL PRESENTE STATUTO.

02. SI FA' LUOGO A REFERENDUM CONSULTIVO:

A) NEL CASO SIA DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE;

B) QUALORA VI SIA RICHIESTA DA PARTE DI UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE, RISULTANTE AL 31 DICEMBRE DELL' ANNO PRECEDENTE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

04. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM E' DICHIARATO ACCOLTO QUANDO RAGGIUNGE LA MAGGIORANZA AFFERMATIVA DEI VOTANTI E ABBIAMO PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE LA MAGGIORANZA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO. IL CONSIGLIO PUO' PRENDERE IN ESAME E DISCUTERE LE PROPOSTE ANCHE NEL CASO IN CUI IL REFERENDUM NON RAGGIUNGE IL QUORUM 51% .

05. ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO FAVOREVOLE DEL REFERENDUM, LA GIUNTA COMUNALE E' TENUTA A PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROVVEDIMENTO AVENTE PER OGGETTO IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM; IN MATERIA DI REGOLAMENTI IL PARERE EMERSO DALLA CONSULTAZIONE HA EFFICACIA VINCOLANTE PER LE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO QUALORA SIA STATA RAGGIUNTA LA MAGGIORANZA

DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO. IL COMITATO PROMOTORE HA POTERI DI CONTROLLO SULLE PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM. IL COMITATO PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SUL CONTENUTO DELLE NORME SOTTOPOSTE A REFERENDUM. IN TAL CASO IL REFERENDUM NON HA LUOGO.

ART. 47

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLE ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICATO L'ISTITUTO DELL'ACCESSO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 48

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL' ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

06. IL SINDACO INCARICA ANNUALMENTE UN DIPENDENTE PREPOSTO A FORNIRE LE NOTIZIE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE.

ART. 49

TUTELA CIVICA

01. E' ISTITUITO AD OGNI RINNOVO DI CONSIGLIO COMUNALE IL COLLEGIO DI TUTELA CIVICA COMPOSTO DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA DUE CONSIGLIERI, DI CUI UNO DI MINORANZA NOMINATI DAL CONSIGLIO. LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO E' TENUTA PER TURNI SEMESTRALI DAI MEMBRI DEL COLLEGIO. OGNI SOGGETTO PUBBLICO O PRIVATO CHE SI RITENGA LESO DA UN PROVVEDIMENTO DEGLI ORGANI DEL COMUNE PUO' PROPORRE MEMORIA SCRITTA AL COMUNE STESSO RICHIEDENDO LA MODIFICA, LA RIFORMA, LA REVOCA O L'ANNULLAMENTO DELL'ATTO. IL COLLEGIO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA RICEZIONE DELLA MEMORIA SI PRONUNCIA SU DI ESSA E PROPONE ALL'ORGANO CHE HA EMANATO IL PROVVEDIMENTO LE SUE DELIBERAZIONI. L'ORGANO COMUNALE, RICEVUTA LA PROPOSTA DEL COLLEGIO, EMANA ENTRO DIECI GIORNI IL PROVVEDIMENTO CONFORME ALLA PROPOSTA O, SE NE DISCOSTA PREVIA ADEGUATA MOTIVAZIONE. NELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO PUO' ESSERE ASCOLTATO IL SOGGETTO PROPONENTE

CHE PUO' FARSI ASSISTERE DA UN ESPERTO DI FIDUCIA.

ART. 50

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. L'UFFICIO COMUNALE SI RIPARTE IN AREE E SETTORI FUNZIONALI AI QUALI E' PREPOSTO UN RESPONSABILE SECONDO LE LEGGI 142/90 E 241/90 .

04. IL COMUNE PUO' ISTITUIRE PER I CITTADINI RESIDENTI UN UFFICIO DI CONSULENZA INFORMAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA. IL REGOLAMENTO NE DETERMINA LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

ART. 51

PERSONALE

01. I DIPENDENTI DEL COMUNE SONO INQUADRATI IN UN RUOLO ORGANICO, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL' ARTT. 32 , COMMA 02, LETTERA C) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ;

02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI;

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA:

A) LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE;

B) LE PROCEDURE PER L' ASSUNZIONE DEL PERSONALE;

C) LE ORGANIZZAZIONI DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

D) L' ATTRIBUZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI, SE PREVISTI NELLA PIANTA ORGANICA, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI COMUNALI;

E) LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;

F) LE MODALITA' PER IL CONFERIMENTO DELLE COLLABORAZIONI ESTERNE, DI CUI ALL' ARTT. 51 COMMA 07 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 .

04. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA LA FORMAZIONE E L' AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PROPRIO PERSONALE.

05. IL COMUNE GARANTISCE L' EFFETTIVO ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI DEL PROPRIO PERSONALE.

ART. 52

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. DIRIME I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E DI COMPETENZA FRA GLI UFFICI.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE E I RESPONSABILI DELLE AREE ESAMINANO

COLLEGIALMENTE I PROBLEMI ORGANIZZATIVI E FORMULANO AGLI ORGANI COMUNALI SOLUZIONI E PROPOSTE.

04. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

05. AL SEGRETARIO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

06. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSAMENTE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

07. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA EDI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONI DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELLE INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' PREDETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO.

08. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

09. CURA LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON FACOLTA' DI DELEGA NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

- ENTI A PARTECIPAZIONE COMUNALE -

ART. 53

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE

01. LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE AUTORIZZA L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD ENTI, ASSOCIAZIONI,

FONDAZIONI, ISTITUZIONI CONSORZI, AZIENDE SOCIETA' E COOPERATIVE, REGOLA LE FINALITA', L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEGLI ENTI, PROVVEDENDO AD ASSICURARE CHE LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA CONFORMEMENTE AGLI INDIRIZZI FISSATI E SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, SI APPLICANO GLI ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. N) , E 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E REALIZZATA, OVE RICHIESTA, MEDIANTE VOTO PLURIMO.

03. QUALORA SI INTENDA ADDIVENIRE ALLA REVOCA DI SINGOLI AMMINISTRATORI O DELL'INTERO ORGANO ESECUTIVO DI UN ENTE, LA RELATIVA MOTIVATA PROPOSTA DEL SINDACO O SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA CONTESTUALE DESIGNAZIONE DI NUOVI AMMINISTRATORI OD ORGANI.

04. I RAPPRESENTATI DEL COMUNE NEGLI ENTI DI CUI AL COMMA 01 DEBONO POSSEDERE I REQUISITI PER LA NOMINA A CONSIGLIERE COMUNALE ED UNA SPECIALE COMPETENZA TECNICA O AMMINISTRATIVA, PER STUDI COMPIUTI, PER FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO AZIENDE, PUBBLICHE O PRIVATE, PER UFFICI PUBBLICI RICOPERTI O PER COMPROVATE COMPETENZE SPECIFICHE.

05. AI PREDETTI RAPPRESENTANTI SPETTANO LE INDENNITA' ED I PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 54

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO-FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO: I COSTI DEI SERVIZI, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI, COMPRESI I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PROVVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 55

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE COMPETENZE SPECIFICHE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO;

03. IL CONSIGLIERE PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

04. PER LA NOMINA E LA REVOCA SI APPLICANO LE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE 142/90 DELL' ARTT. 53 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 56

IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA

IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 57

IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 58

ORDINAMENTO FINANZIARIO DEMANIO E PATRIMONIO

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO, IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. I TERRENI SOGGETTI AGLI USI CIVICI SONO DISCIPLINATI DALLE DISPOSIZIONI DELLE LEGGI SPECIALI, CHE REGOLANO LA MATERIA.

03. DI TUTTI I BENI COMUNALI SONO REDATTI DETTAGLIATI INVENTARI, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

ART. 59

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO

CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 60

CONTABILITA' E BILANCIO

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE COLLEGIALMENTE.

03. I BILANCI E I RENDICONTI DEGLI ENTI, ORGANISMI, ISTITUZIONI, AZIENDE, IN QUALUNQUE MODO COSTITUITI, DIPENDENTI DAL COMUNE SONO TRASMESSI ALLA GIUNTA COMUNALE E VENGONO DISCUSSI ED APPROVATI IN ALLEGATO RISPETTIVAMENTE AL BILANCIO E AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

04. I CONSORZI, AI QUALI PARTECIPA IL COMUNE, TRASMETTONO ALLA GIUNTA COMUNALE IL BILANCIO PREVENTIVO E IL CONTO CONSUNTIVO IN CONFORMITA' ALLE NORME PREVISTE DALLO STATUTO CONSORTILE. IL CONTO CONSUNTIVO E' ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE.

05. AL CONTO CONSUNTIVO DEL COMUNE SONO ALLEGATI L'ULTIMO BILANCIO APPROVATO DA CIASCUNA DELLE SOCIETA' NELLE QUALI IL COMUNE HA UNA PARTECIPAZIONE FINANZIARIA.

ART. 61

CONTROLLO ECONOMICO-FINANZIARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE E' TENUTO A VERIFICARE, TRIMESTRALMENTE, LA RISPONDENZA DELLA GESTIONE DEI CAPITOLI DI BILANCIO, RELATIVI AI SERVIZI ED UFFICI AI QUALI SONO PREPOSTI, CON GLI SCOPI PERSEGUITI DALL'AMMINISTRAZIONE, ANCHE IN RIFERIMENTO AL BILANCIO PLURIENNALE.

02. IN CONSEGUENZA, PREDISPONE APPOSITA RELAZIONE, CON LA QUALE SOTTOPONE LE OPPORTUNE OSSERVAZIONI E RILIEVI ALLA GIUNTA.

ART. 62

CONTROLLO DI GESTIONE

01. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI ALL' ARTT. PRECEDENTE, DISPONE SEMESTRALMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE, SEMESTRALMENTE, AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL REVISORE DEI CONTI UNA SITUAZIONE AGGIORNATA DEL BILANCIO, CON LE INDICAZIONI DELLE VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA PARTE "ENTRATA" E NELLA PARTE "SPESA" DEGLI IMPEGNI ASSUNTI E DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL CORSO DEL PERIODO CONSIDERATO, SIA IN CONTO COMPETENZA, SIA IN CONTO RESIDUI.

03. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINA LE VERIFICHE PERIODICHE DI CASSA E DI RENDICONTI TRIMESTRALI DI COMPETENZA E DI CASSA.

ART. 63

AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. I REGOLAMENTI, DI CUI ALL` ARTT. 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , INCONTRANO I SEGUENTI LIMITI:

A) NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI IN CONTRASTO CON LE NORME ED I PRINCIPI COSTITUZIONALI, CON LE LEGGI ED I REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI E CON IL PRESENTE STATUTO;

B) LA LORO EFFICACIA E' LIMITATA ALL` AMBITO COMUNALE;

C) NON POSSONO CONTENERE NORME A CARATTERE PARTICOLARE;

D) NON POSSONO AVERE EFFICACIA RETROATTIVA, SALVI I CASI DI DEROGA ESPRESSA MOTIVATA DA ESIGENZA DI PUBBLICO INTERESSE;

E) NON SONO ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI PER DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL CONSIGLIO COMUNALE 00 PER INCOMPATIBILITA' TRA LE NUOVE DISPOSIZIONI E LE PRECEDENTI O PERCHE' IL NUOVO REGOLAMENTO REGOLA L`INTERA MATERIA GIA' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO ANTERIORE.

ART. 64

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

01. L`INIZIATIVA PER L`ADOZIONE DEI REGOLAMENTI SPETTA, A CIASCUN CONSIGLIERE, ALLA GIUNTA COMUNALE, AI CITTADINI, SECONDO LA DISCIPLINA PREVISTA PER L`AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

02. I REGOLAMENTI SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI DELL` ARTT. 32 , COMMA 02 , LETT. A) , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , FATTI SALVI I CASI IN CUI LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA DIRETTAMENTE ALLA GIUNTA COMUNALE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO.

03. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL`ALBO PRETORIO: UNA PRIMA, CHE CONSEGUE DOPO L`ADOZIONE DELLA DELIBERAZIONE APPROVATIVA, IN CONFORMITA' ALL` ARTT. 47 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; UNA SECONDA DA EFFETTUARSI, PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI, DOPO I PRESCRITTI CONTROLLI, APPROVAZIONI OD OMOLOGAZIONI. REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 65

MODALITA'

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL` ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL`ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

04. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DEI CITTADINI IN NUMERO ALMENO DI UN DECIMO DELLA POPOLAZIONE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO.

SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

- DISPOSIZIONI FINALI -

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATO IN VIGORE DELLO STATUTO I REGOLAMENTI IVI PREVISTI. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE O LO STATUTO.

03. L' ARTT. 49 DEL PRESENTE STATUTO HA EFFICACIA DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.